

DIRITTO LAVORO

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 11 giugno 2009, n. 13599
— IANNIRUBERTO *Presidente* — PICONE *Estensore* — P.A. (avv. Barrella) c. I.N.A.I.L. (avv.ti La Peccerella, Puglisi).
Conferma App. Cagliari, 26 ottobre 2005.

Lavoro e Previdenza - Infortuni - Infortuni *in itinere* - Indennizzabilità - Occasione di lavoro - Necessità - Requisiti.
(D.p.r., 30 giugno 1965 n. 1124, art. 210, comma 5°).

L'assicurazione per gli infortuni del lavoratore comprende tutti gli eventi determinati da causa violenta in occasione del lavoro, ogni qualvolta lo svolgimento dell'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca, tuttavia, l'occasione dell'infortunio e, quindi, anche in conseguenza di un fatto delittuoso da parte dei compagni di lavoro o di terzi, purché in qualche modo collegato con l'esecuzione della prestazione del lavoro, connesso cioè con l'attività lavorativa, nel senso che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionato dal suo esercizio. Gli stessi principi valgono anche per l'infortunio "in itinere", per la cui configurazione, ai fini della copertura assicurativa, è necessario il predetto collegamento con l'esecuzione della prestazione del lavoro (1).

II

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, Sez. Lavoro, 26 ottobre 2005, n. 755 — DESSI *Presidente* — NURCIS *Estensore* — I.N.A.I.L. (avv. Rodin) c. P.N. (avv. Barrella).
Riforma Tribunale Cagliari 4 ottobre 2004.

Lavoro e Previdenza - Infortuni - Infortuni *in itinere* - Indennizzabilità - Nesso di causalità fra attività lavorativa e infortunio - Necessità.

(D.p.r., 30 giugno 1965 n. 1124, art. 210, comma 5°).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di esecuzione del lavoro, occorrendo come ulteriore requisito che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussista un preciso e concreto nesso di derivazione eziologica. Tale principio trova applicazione anche in materia di infortunio "in itinere", disciplinato dall'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, per la cui indennizzabilità è necessario l'accertamento della sussistenza di un collegamento causale tra l'evento e l'attività lavorativa. Di conseguenza non è indennizzabile l'omicidio subito dal lavoratore durante il tragitto fra la propria abitazione e il luogo di lavoro sulla sua auto privata in mancanza della prova di un collegamento fra l'omicidio e l'attività lavorativa (2).

III

TRIBUNALE DI CAGLIARI, Sez. Lavoro, 4 ottobre 2004, n. 982
— CAREDDA *Giudice monocratico* — P.N. (avv. Barrella) c.
I.N.A.I.L. (avv. Rodin).

Lavoro e Previdenza - Infortuni - Infortuni *in itinere* - Occasione di lavoro - Omicidio del lavoratore - Configurabilità.

(D.p.r., 30 giugno 1965 n. 1124, art. 210, comma 5°).

Tenuto conto che l'occasione di lavoro che determina la copertura assicurativa del lavoratore contro gli infortuni riguarda ogni tipo di rischio con esclusione soltanto del "rischio elettivo" o dell'evento eccezionale, anche l'omicidio del lavoratore verificatosi mentre lo stesso si recava al lavoro ove non sia eccepita e dimostrata da parte dell'I.N.A.I.L. la mancanza di collegamento fra il fatto e l'attività lavorativa deve ritenersi avvenuto in occasione del lavoro (3).

(1-3) La nota segue a p. 764.

I

(*Omissis*). — L'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 38 del 2000 e vizio della motivazione, sostiene che la legge sancisce l'indennizzabilità dell'infortunio che colpisce il lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno verso il luogo di esecuzione della prestazione, senza richiedere la sussistenza di un rischio specifico e fatto salvo il solo limite del rischio elettivo.

La tesi esposta nel motivo di ricorso non può essere condivisa.

L'art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in "occasione di lavoro". Sulla nozione di "occasione di lavoro" la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto.

Nondimeno, sul tema del nesso eziologico, l'evoluzione giurisprudenziale, anche sull'impulso degli interventi della Corte costituzionale (vedi, in particolare, Corte cost., n. 55 del 1981) è pervenuta a ribaltare il convincimento che il fatto delittuoso dei compagni di lavoro o dei terzi interrompesse qualsiasi nesso causale con l'esecuzione della prestazione. Si ritiene, ormai pacificamente, che le aggressioni subite dal lavoratore a scopo di rapina, sia nello stesso luogo di lavoro, sia in altri luoghi, ma tuttavia in qualche modo collegate all'esecuzione della prestazione, siano coperte dalla garanzia assicurativa (Cass., 21 luglio 1988, n. 4716; 23 febbraio 1989, n. 1014; 18 gennaio 1991, n. 430; 11 aprile 1998, n. 3747; 13 dicembre 2000, n. 1569); alla medesima conclusione si è giunti anche in caso di omicidio volontario, originato tuttavia da comportamenti tenuti dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni (Cass., 28 gennaio 1999, n. 774); una ulteriore estensione si è registrata con riferimento all'ipotesi di particolare rischio ambientale, in fattispecie di paese estero con diffusa ostilità verso l'attività svolta dall'impresa e i soggetti di diversa nazionalità (Cass., 2 ottobre 1998, n. 9801).

E tuttavia è rimasto fermo il principio secondo il quale non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicché, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai

sensi del t.u. n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio. Il principio è valso ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi – specie quando trattasi di omicidio volontario – che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro (Cass., 23 febbraio 1989, n. 1017; 19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n. 108159).

Il descritto complesso di regole e principi non risulta in alcun modo derogato per effetto dell'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortuffio in itinere.

Il comma aggiunto dall'art. 12, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 all'art. 2 t.u. n. 1124/1965, alle condizioni specificamente previste assimila gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro all'esecuzione della prestazione, ma chiaramente non incide sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità (Cass., 14 febbraio 2008, n. 3776) si è spinta fino al punto di ravvisare l'occasione di lavoro nella rapina subita dal lavoratore in itinere e allo scopo di sottrargli il mezzo privato adoperato (motoveicolo). Ma il collegamento con il lavoro è stato individuato nel possesso di un bene patrimoniale, quale strumento necessario attraverso il quale si realizzava l'*iter* protetto. Del resto, più in generale, va considerato che l'itinerario seguito e i mezzi di locomozione adoperati presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con episodi delittuosi diretti a colpire vittime casuali.

Nulla di simile si riscontra nel caso di specie.

Il giudice del merito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, è giunto alla conclusione che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, soltanto un indizio, dunque, nel nesso di occasio-

nalità, peraltro contraddetto da altri indizi (altri congiunti – padre e due zii – rimasti vittime di omicidi due anni prima), cosicché nessun collegamento oggettivo poteva affermarsi sussistente tra evento ed esecuzione del lavoro (itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo di autovettura). (*Omissis*)

II

(*Omissis*). — Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di esecuzione del lavoro occorrendo, come ulteriore requisito – la cui prova spetta al lavoratore che invoca la prestazione previdenziale – che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un preciso e concreto nesso di derivazione eziologica.

Non basta, quindi, un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità.

In altre parole, tale "*occasionalità necessaria*" deve essere intesa nel senso che sono ricompresi solo quegli eventi che siano conseguenza diretta dell'attività lavorativa derivanti, cioè, da un rischio specifico insito nelle mansioni espletate.

Analoghe considerazioni valgono in materia di c.d. "*infortunio, in itinere*": anche in tale fattispecie la tutela è, ovviamente, subordinata alla verifica di sussistenza di un collegamento causale tra l'evento e l'attività lavorativa.

Consegue che restano fuori dalla previsione legislativa quegli incidenti che trovano nel lavoro non la causa diretta, ma un'occasione in senso lato.

Né si obietti che, con l'entrata in vigore della l. n. 38/2000 che all'art. 12 ha, per la prima volta, disciplinato l'istituto di cui trattasi, sia venuta meno l'elaborazione giurisprudenziale già formatasi sull'argomento che ritiene imprescindibile la sussistenza di un rischio specifico derivante dall'attività lavorativa equiparando al rischio specifico del lavoro il c.d. "*rischio generico aggravato*" che sussiste con origine extralavorativa per la generalità dei soggetti ma nei confronti dei lavoratori risulta aggravato dal lavoro.

Secondo l'indirizzo consolidato, l'infortunio in itinere subito dal lavoratore durante il percorso per andare e tornare dal luogo di lavoro, può essere configurato come infortunio in occasione di lavoro quando il rischio generico dell'*iter* gravante su qualsiasi utente della strada risulta aggravato da particolari circostanze connesse con l'attività lavorativa.

Pertanto, il lavoratore è esposto a rischio generico aggravato quando deve servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dal datore di lavoro in stretta correlazione con la prestazione lavorativa, oppure quando deve percorrere una strada che conduce esclusivamente al luogo di lavoro con pericoli diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, mentre non comporta alcun rischio ricorrenza al lavoro il percorso su strada aperta al pubblico transito effettuato con normali mezzi di trasporto, in quanto trattasi di rischio comune alla generalità dei cittadini.

È pur vero che siffatto criterio interpretativo ha subito ulteriori attenuazioni nelle applicazioni giurisprudenziali, ma ciò è avvenuto in presenza di rischi diversi rispetto a quelli incombenti sulla generalità dei cittadini a causa di aspetti necessitati dal trasporto, dipendenti dalla particolare ubicazione dell'azienda ovvero dal particolare orario di svolgimento del lavoro e sempre che i suddetti elementi di luogo e di tempo, caratterizzanti le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, non consentano al lavoratore l'uso di mezzi di pubblico trasporto, ma gli impongano l'uso di altri particolari mezzi di trasporto.

L'allargamento della tutela assicurativa in tali ipotesi è, invero, giustificato dalla sussistenza di una stretta connessione con la prestazione lavorativa tale da trasformare il rischio generico di sinistro in rischio specifico aggravato dalle predette circostanze di tempo e di luogo.

Orbene, deve ritenersi che siffatto aggravamento del rischio difetti nel caso di specie.

Si è già detto che l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di esecuzione del lavoro o, come nella specie, durante il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro.

Colui che invoca la prestazione previdenziale (e non l'I.N.A.I.L.) deve fornire, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la dimostrazione che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussiste un nesso di derivazione eziologica e non un semplice collegamento mar-

ginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica.

Analoghe considerazioni valgono in materia di provvidenze in favore dei superstiti del lavoratore deceduto: anche in tale fattispecie la tutela è, ovviamente, subordinata alla verifica di sussistenza di un collegamento causale tra l'infortunio mortale e l'attività del lavoratore deceduto.

Nella specie, l'evento non è indennizzabile posto che non risulta provata l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omicidio del coniuge dell'appellata ed il lavoro espletato dalla vittima; né le modalità dell'evento (verificatosi durante il tragitto seguito da P. G. per recarsi dal luogo di residenza (Siurgus Donigala) a quello di lavoro (Aritzo), risultano compatibili con una fattispecie di rischio protetto.

L'opposta soluzione accolta dal primo Giudice, pur comprensibile sotto un profilo umano, non può essere condivisa.

Si è già detto dell'onere probatorio che il Tribunale ha posto erroneamente a carico dell'Istituto.

Devesi, inoltre, dissentire dall'affermazione secondo cui il concetto di occasione di lavoro comporti, per definizione, l'inclusione nel suo ambito di ogni tipo di rischio, con esclusione di graduazioni relative all'intensità ed abbia come unico limite il c.d. "rischio elettivo".

La regola secondo cui devono ritenersi esclusi da ogni forma di indennizzo gli eventi lesivi occorsi in contesti non riconducibili all'occasione di lavoro non può ritenersi modificata dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 che ha espressamente regolamentato l'"infortunio in itinere".

Devesi, pertanto, dissentire dal tentativo di enfattizzazione della previsione normativa di cui trattasi che ha spinto la difesa dell'appellata ad affermare, inopinatamente, che "il legislatore ha voluto disancorare la indennizzabilità del pregiudizio subito dal lavoratore dalla riconducibilità dell'evento alla causa lavorativa, ricomprendendo così tutti i fatti ad esso estranei" (cfr. memoria di costituzione in appello 11 maggio 2005, pag. 5).

È incontrovertibile che P. P., coniuge defunto dell'odierna appellata, per svolgere la propria attività (nel settore edile) faceva uso della propria autovettura per potersi spostare dalla propria residenza in Siurgus Donigala presso il cantiere di lavoro in Aritzo.

Il giorno 12 ottobre 2000, durante il tragitto per recarsi al lavoro, è stato vittima di un omicidio perpetrato da ignoti.

L'I.N.A.I.L. ha giustamente rilevato che la circostanza che l'evento mortale si sia verificata mentre l'assicurato si recava al lavoro rappresenta un mero "indizio" della sussistenza dell'occasione di lavoro ma non, di per sé, la relativa prova, in assenza di altri elementi univoci e concludenti.

Ha soggiunto, condivisibilmente, che non può escludersi che l'omicidio dell'assicurato avrebbe potuto essere consumato dall'aggressore in una differente occasione e non necessariamente, come invece è accaduto, durante il tragitto utilizzato dalla vittima per recarsi sul luogo di lavoro.

In altre parole, l'occasione propizia per la concreta attuazione del crimine avrebbe ben potuto essere ricercata dall'omicida (volontario) anche in tempi e luoghi diversi da quello della prestazione di lavoro.

A sostegno della sua prospettazione l'Istituto appellante ha evocato altri sventurati episodi purtroppo occorsi a congiunti del P. vittime, anche essi di attentati omicidi, in contesto affatto differente, come accadde al padre dell'assicurato (D.) ed agli zii (A. e S. D.) freddati due anni prima in un feroce agguato (cfr. ricorso in appello 4 novembre 2004, pag. 3).

In conclusione, la domanda avanzata dalla P. nella sua qualità di coniuge superstite di P. P., non è suscettibile di accoglimento attesa la mancata dimostrazione del nesso causale tra il decesso ed il lavoro nel senso più volte menzionato. (*Omissis*)

III

(*Omissis*). — Con ricorso del 27 novembre 2001, P. N. ha convenuto in giudizio l'INAIL, facendo presente di essere coniuge superstite di P. P., nato a Siurgus Donigala il 26 novembre 1968 e deceduto il 12 ottobre 2000. Ha affermato che il decesso del coniuge, (ucciso da ignoti mentre si recava al lavoro) fosse da considerarsi come avvenuto "in itinere", ma che l'Istituto, richiesto in via amministrativa, aveva negato la concessione della rendita ai superstiti, negando resistenza di nesso eziologico tra evento ed attività lavorativa. Ha pertanto chiesto che tale diritto le venisse riconosciuto e l'INAIL condannato a pagare la relativa rendita, con gli arretrati, gli interessi ed il maggior danno *ex art. 1124, comma 2°*, c.c.

Si è costituito in giudizio l'INAIL, affermando che l'infortunio non era correlato all'attività lavorativa e sostenendo che due anni prima era stato ucciso il padre del P. e che, dopo l'omicidio di P.,

anche suo fratello D. era stato fatto oggetto di un tentativo di omicidio. Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese ed onorari. (*Omissis*)

La prova per testi dalla ricorrente fornita ha dimostrato che l'utilizzazione della vettura per recarsi al lavoro, da parte del coniuge P. P., era necessitata. Il defunto infatti lavorava in edilizia ed in quel periodo doveva spostarsi dalla propria residenza, Siurgus Donigala, per recarsi ad Aritzo, comune notoriamente distante decine di chilometri di strada alquanto tortuosa, di non breve percorrenza e scarsamente servita di collegamenti pubblici.

Quello che l'INAIL contesta in causa è che l'omicidio, del P. starebbe stato del tutto occasionale e non collegato all'attività lavorativa. Si deve premettere che alla fattispecie si deve applicare la nuova disciplina contenuta nel d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 12 ha aggiunto l'ultimo comma agli artt. 2 e 210 del T.U. sugli infortuni sul lavoro. Le modalità del fatto sono pacifiche e non oggetto di contestazione, per cui si deve unicamente verificare se, nella fattispecie, sussista l'occasione di lavoro.

Secondo questo giudice la risposta deve essere affermativa: il concetto di occasione di lavoro comporta l'inclusione nel suo ambito di ogni tipo di rischio, con esclusione di graduazioni relative all'intensità, ed ha come unico limite il c.d. "rischio elettivo" o l'evento eccezionale. L'INAIL, che ha eccepito la mancanza di collegamento tra il fatto e l'attività lavorativa, avrebbe dovuto pertanto provare che l'omicidio si è verificato in conseguenza di una serie causale del tutto autonoma, rispetto all'attività lavorativa ed allo spostamento e che esso si sarebbe comunque verificato a prescindere dalle circostanze effettivamente realizzatesi.

Tale prova, però, non è stata in alcun modo fornita. Il movente del delitto non è stato accertato, né è stato individuato un responsabile. Allo stato attuale, pare una forzatura escludere qualsiasi rilevanza causale dello spostamento e del particolare tragitto compiuto nella causazione dell'evento. Le modalità di tempo e luogo hanno infatti una particolare rilevanza, poiché il luogo dell'agguato, è di solito oggetto di una scelta accurata, al fine di poter realizzare nel modo più sicuro l'intento criminoso. I tragitti secondo orari ripetitivi ed in luoghi scarsamente frequentati sono notoriamente occasioni di aumento del rischio e non si può neppure escludere che il P., se avesse potuto operare senza doversi allontanare dal centro abitato, sarebbe riuscito a sfuggire all'intento omicida degli aggressori.

Poiché non è stato provato l'intervento di una serie causale autonoma ed eccezionale nel verificarsi del fatto, si deve concludere che l'omicidio sia avvenuto in occasione di lavoro. Alla ricorrente spetta pertanto il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario. L'INAIL va condannato al pagamento dei ratei scaduti, con gli interessi e la rivalutazione monetaria concorrenti tra loro nei limiti fissati dalla legge.

(1-3) Infortunio "in itinere" e uccisione del lavoratore.

1. La vicenda che ha formato oggetto delle sentenze cui si riferisce la presente nota riguardava il caso di un lavoratore che, mentre - a bordo della sua auto privata - si recava dalla sua abitazione al luogo di lavoro, era stato ucciso da ignoti.

Sostenendo che il decesso del lavoratore configurasse una ipotesi di infortunio "in itinere", quale disciplinato dall'art. 210, comma 5°, del d.p.r. n. 1124 del 1965, come modificato dal d.lgs. n. 38 del 2000, la vedova del lavoratore chiedeva all'INAIL il riconoscimento e la corresponsione della rendita prevista dalla legge in favore dei superstiti.

Di fronte al diniego dell'Istituto basato sul presupposto dell'insussistenza di un nesso eziologico fra l'infortunio e l'attività lavorativa dell'infortunato, la vedova ricorreva al giudice del lavoro, il quale accoglieva la domanda ritenendo che costituisca "occasione di lavoro" idonea a determinare la copertura assicurativa del lavoratore contro gli infortuni, ogni tipo di rischio (salvo quello "elettivo" o quello derivante da eventi eccezionali) cui sia sottoposto il lavoratore mentre si reca al (o torna dal) lavoro, a meno che l'istituto assicuratore non dimostri la mancanza di un collegamento fra l'attività del lavoratore e l'evento.

Il giudice d'appello era di contrario avviso e, sul presupposto che per l'indennizzabilità dell'infortunio occorra anche la sussistenza di un preciso nesso di derivazione eziologica fra l'attività lavorativa e il sinistro e che, nella fattispecie, non fosse stata fornita dalla ricorrente la prova di un collegamento fra l'omicidio e l'attività lavorativa della vittima, accoglieva il gravame dell'INAIL riformando la sentenza di 1° grado con conseguente rigetto della domanda.

La sentenza d'appello è stata confermata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale perché vi sia la copertura assicurativa è necessario che l'attività lavorativa, pur non essendone la causa, costituisca, tuttavia, l'occasione dell'infortunio e, qualora si sia in presenza di un fatto delittuoso, che quest'ultimo sia in qualche modo collegato con l'esecuzione della prestazione del lavoro.

2. La distinzione fra le due posizioni, quella fatta propria dal 1° giudice e quella enunciata dalla Corte d'appello e, sostanzialmente, confermata dalla Cassazione, è sottile.

Per orientarsi è quindi opportuno esaminare il testo normativo partendo dalle origini.

La materia dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è stata disciplinata per la prima volta dal r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 che, a differenza di quanto previsto dalla normativa di diversi stati europei, non conteneva una disciplina degli infortuni "in itinere".

Per diversi anni la grave lacuna non veniva colmata né in virtù della delega al governo prevista dall'art. 31 della l. 19 gennaio 1963, n. 15, né in occasione dell'emanazione del T.U. approvato con il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, il cui art. 210 si limitava a disciplinare "tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro" senza fare, appunto, alcun riferimento all'infortunio "in itinere".

Erano, quindi, giurisprudenza e dottrina a doversi far carico – nel vuoto legislativo – di elaborare il concetto di infortunio "in itinere". Veniva così affermato che lo stesso si configura quando il mezzo di trasporto sia stato fornito dal datore di lavoro, ovvero che, qualora sia stato utilizzato un mezzo proprio del lavoratore, l'utilizzo fosse stato autorizzato ovvero fosse stato reso necessario dalle modalità di tempo e di luogo nelle quali l'attività lavorativa doveva svolgersi o per l'assenza di mezzi pubblici aventi orari compatibili con l'orario di lavoro (1).

3. Per quanto, in particolare, attiene all'infortunio del lavoratore causato da un fatto delittuoso dei compagni di lavoro o di terzi, per diverso tempo la giurisprudenza ritene che non sussistesse il nesso eziologico fra l'infortunio e l'attività lavorativa.

Tale orientamento venne, peraltro, messo in discussione dalla Corte Costituzionale (2), che diede un importante contributo all'affermazione del principio secondo cui le aggressioni subite dal lavoratore a scopo di rapina, sia nel luogo di lavoro sia in altri luoghi che fossero in qualche modo collegate con l'esecuzione del lavoro, debbano ritenersi coperte dalla garanzia assicurativa (3).

4. La lacuna legislativa riguardante la disciplina dell'infortunio "in itinere" è stata finalmente colmata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 12, intitolato, appunto, "Infortunio in itinere", prevedeva che all'art. 210 del T.U. 1924/1965 fosse aggiunta la seguente testuale disposizione: "Salvo il caso di interruzione o deviazione, del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (.....). L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato".

(1) Cfr. Cass., 22 maggio 1967, n. 4657; Cass., 12 maggio 1990, n. 4076; Cass., 2 aprile 1992, n. 4062; Cass., 25 gennaio 1993, n. 807; Cass., 26 marzo 1993, n. 3606; Cass., 6 maggio 1994, n. 4202; Cass., 25 settembre 1996, n. 8396.

(2) Cfr. Corte cost., 7 aprile 1981, n. 55.

(3) Cfr. Cass., 28 gennaio 1999, n. 774; Cass., 2 ottobre 1998, n. 9801; Cass., 11 aprile 1998, n. 3747; Cass., 18 gennaio 1991, n. 430; Cass., 23 febbraio 1989, n. 1014; Cass., 20 luglio 1988, n. 4716.

5. Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie che ha formato oggetto delle sentenze prese in esame con la presente nota, il tenore della norma, che prevede la copertura degli "infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro", "anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato", almeno in relazione ad uno degli aspetti del problema (quello dell'utilizzo del mezzo proprio del lavoratore) dà certamente ragione alla ricorrente in quanto, nella fattispecie, tenuto conto della distanza fra il posto di lavoro e l'abitazione del lavoratore (località distanti fra loro una cinquantina di chilometri da percorrersi su strade di collina e montagna, notoriamente non servite da mezzi pubblici adeguati, né coperte dalla rete ferroviaria), può senz'altro ritenersi che l'utilizzo del mezzo privato fosse necessitato. Ciò, del resto, in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione (4).

6. Il problema è, invece, più complesso in relazione al secondo aspetto, quello della sussistenza, o meno, della "occasione di lavoro"; concetto quest'ultimo suscettibile sia di interpretazione estensiva che restrittiva, con conseguenze opposte a seconda che si segua l'una o l'altra strada. Premesso che, secondo l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione l'infortunio "in itinere" subito dal lavoratore nel percorrere, con un mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro è indennizzabile quando sussistano sia un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che il percorso seguito sia quello normale, sia un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, pare evidente che, se si propende per l'interpretazione estensiva si dovrebbe riconoscere come indennizzabile ogni infortunio occorso dal lavoratore che, utilizzando legittimamente la propria auto per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro (e viceversa), non abbia posto in essere comportamenti configurabili come rischio elettivo.

Se invece si propende per la seconda soluzione si dovrebbe negare l'indennizzabilità ogni qualvolta, pur essendosi l'infortunio verificato mentre il lavoratore si recava al lavoro (o tornava dal lavoro) sia intervenuto un fattore esterno che escluda o ponga in dubbio la configurabilità della "occasione di lavoro".

Quest'ultima strada sembrerebbe sia stata seguita, nella vicenda in esame, sia dai giudici d'appello, sia dalla Corte di Cassazione che, sulla base di elementi indiziari, hanno sostanzialmente ritenuto che l'omicidio subito dal lavoratore non potesse essere considerato come avvenuto in occasione del lavoro, con conseguente esclusione della indennizzabilità.

CARLO DORE

(4) Cfr. in proposito Cass., 17 gennaio 2007, n. 995; Cass., 29 aprile 2004, n. 7717; Cass., 11 dicembre 2003, n. 18980; Cass., 17 maggio 2002, n. 7222.

CARLO DORE

86

*INFORTUNIO "IN ITINERE"
E UCCISIONE DEL LAVORATORE*

(estratto da)

**RIVISTA
GIURIDICA
SARDA**

3-2009

Anno XXIV

Settembre-Dicembre – Pubblicazione quadrimestrale

EDIZIONI AV